

TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Ufficio di Presidenza



Decreto n.413 /22

Oggetto:

Nuove linee guida chiusura anticipata delle procedure concorsuali
Linee guida in tema di nomina e liquidazioni compensi curatori
Linee guida sulle modalità di predisposizione del programma di liquidazione nelle procedure fallimentari e di liquidazione giudiziale

Il Presidente del Tribunale

Preso atto della opportunità di diffusione delle indicazioni elaborate dalla Terza sezione civile sulle materie in oggetto indicate

dispone

la pubblicazione sul sito del Tribunale delle linee guida ed allegati indicate in oggetto

Santa Maria Capua Vetere il 18.11.2022

Il Presidente del Tribunale


Il Presidente del Tribunale
dot.Lssa Gabriella Maria Casella



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

III SEZIONE CIVILE

**LINEE GUIDA SU ISTANZE LIQUIDAZIONE COMPENSI NELLE PROCEDURE
CONCORSUALI**

Le seguenti linee guida sono rivolte ai curatori fallimentari e ai professionisti dagli stessi designati come delegati o come coadiutori, al fine di consentire al Tribunale fallimentare l'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'intera procedura fallimentare di cui è investito ex art. 23 l.f., nonché ai Giudici delegati ed al Tribunale in composizione collegiale una sollecita ed informata valutazione delle istanze di liquidazione dei compensi degli stessi.

1) La liquidazione del compenso del curatore.

La liquidazione del compenso al curatore costituisce uno snodo importante ai fini della gestione della procedura e della sua efficacia, perché pone il tribunale nella posizione di dover adeguatamente remunerare l'attività e la professionalità del curatore senza che ciò sottragga una quantità eccessiva di risorse al ceto creditorio.

È quindi fondamentale che il tribunale sia posto nella condizione di valutare compiutamente tutti gli elementi che concorrono alla determinazione dell'equo compenso del curatore, sia in relazione all'attività svolta, sia in relazione ai risultati conseguiti.

Al fine di consentire al Tribunale di procedere alla liquidazione del compenso in maniera puntuale e rapida, l'istanza di liquidazione dovrà indicare in primo luogo la data di approvazione del conto della gestione. In assenza dell'approvazione del conto della gestione, alcun diritto alla liquidazione del compenso sarà maturato dal curatore fallimentare.

Poiché poi il compenso del curatore deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato nonché in un importo supplementare calcolato in percentuale sul passivo accertato, secondo le misure determinate dall'art. 1 d.m. 30/12 (applicabile anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'art. 8), l'istanza di liquidazione deve contenere l'espressa indicazione dell'attivo realizzato e la relativa formazione, con distinzione: (i) di quanto costituente disponibilità dell'imprenditore *in bonis*; (ii) di quanto sia stato frutto di attività recuperatorie, gestorie, liquidatorie; (iv) di quanto attribuito ai creditori in seguito all'omologa del concordato; (v) dei ricavi lordi e degli utili netti realizzati in sede di continuazione dell'attività, e del passivo accertato -specificando altresì la liquidità esistente sul conto della procedura- nonché la esposizione dell'opera prestata dal curatore e dei risultati ottenuti, con l'indicazione altresì delle previsioni di soddisfazione dei creditori.

Nell'istanza dovrà essere altresì specificata la eventuale percezione di acconti e la relativa misura, nonché la eventuale nomina di coadiutori ai fini di cui all'art. 32, comma 2, l.f./129 CCII.

Dovrà poi essere indicato l'attivo disponibile al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, tenuto conto dei compensi liquidati a tutti gli altri professionisti e/o soggetti terzi incaricati nell'ambito della procedura, nonché degli eventuali riparti parziali eseguiti.

Ove nell'incarico si siano succeduti più curatori, al fine di consentire la liquidazione secondo i parametri previsti dall'art. 39, comma 2, l.f., il curatore avrà cura di specificare (i) la data d'inizio e quella di fine della gestione del professionista; (ii) le ragioni della cessazione dell'incarico; (iii) l'avvenuto deposito del conto di gestione da parte del predecessore e la relativa approvazione o meno del conto medesimo, (iv) l'avvenuto deposito dell'istanza di liquidazione del compenso da parte di ciascuno dei curatori succedutisi nella procedura; (v) il passivo accertato da ciascuno; (vi) l'attivo realizzato da ciascuno. Ove la procedura sia destinata ad essere chiusa in via anticipata con l'applicazione dell'art. 118 c. 2 l. fall./234 CCII, il curatore indicherà le liti attive, il relativo oggetto e i tempi di definizione di esse. Dovranno, infine, essere indicate le spese vive di cui vi è stato o viene chiesto il rimborso, separata allegazione dei documenti giustificativi (art. 4 co. 2 d.m. 30/2012).

Si rammenta, infine, che la richiesta da parte del curatore di un acconto sul compenso dovrà essere preceduta dalla presentazione di un progetto di riparto parziale ex art. 39, comma 3, l.f. (ora 137 CCII), e che sarà evasa dal Tribunale nel rispetto del dettato legislativo e dunque in presenza di giustificati motivi.

In particolare, al di fuori delle ipotesi positive, il curatore avrà cura di specificare nell'istanza:

- a) lo stato della procedura, quanto all'accertamento del passivo ed alle eventuali domande ancora da verificare;
- b) l'attivo realizzato;
- c) l'attivo ancora da realizzare e, nello specifico, lo stato dell'attuazione del programma di liquidazione e delle azioni in corso, oltre che il rispetto della tempistica ivi indicata;
- d) le spese in prededuzione maturate e quelle prevedibili;
- e) le spese di giustizia;
- f) le ragioni specifiche a fondamento della richiesta di acconto.

Sempre in tema di acconto, deve segnalarsi l'esigenza che le disposizioni in materia concorsuale siano coordinate con la possibilità che la liquidazione dei beni avvenga nell'ambito di procedure esecutive individuali (es. nell'ipotesi di espropriazione immobiliare proseguita malgrado l'apertura della procedura concorsuale da parte del creditore fondiario *ex art.41 testo unico bancario*).

Nell'ipotesi in cui il bene venga venduto nella procedura esecutiva, nell'attivo realizzato non può essere ricompreso tale bene, a meno che il curatore non sia intervenuto nella procedura esecutiva, svolgendo una attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita (cfr. Cass. n. 14631/2018).

2) La liquidazione del delegato e del coadiutore.

2.1) il Delegato.

Parimenti importante e delicato per la gestione della procedura è il momento della liquidazione dei compensi dei delegati¹ e dei coadiutori del curatore, le cui figure sono indicate all'art. 32 l. fall./129 CCII.

Il delegato è colui che attende all'esercizio di compiti, di funzioni che sono demandate in via ordinaria al curatore.

In altri termini, si tratta del professionista investito del compimento di specifiche operazioni, sostituendo in via temporanea ed oggettivamente circoscritta il curatore.

Ne deriva che la **nomina del delegato** vada considerata in funzione dell'interesse del curatore pur avvenendo - sia nella precedente legge fallimentare che nel codice della crisi - su autorizzazione del comitato dei creditori.

La circostanza appena chiarita, quanto all'interesse cui risponde la relativa nomina, giustifica la previsione di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 32 l.fall., nonché dell'art. 129 CCI, per cui l'importo del compenso dovuto al delegato va detratto dal *quantum* di compenso spettante al curatore.

Stando alla lettera di tali norme, compete peraltro al giudice delegato il potere di liquidare il dovuto al delegato, dovendosi al riguardo fare riferimento agli stessi criteri dettati per la determinazione del compenso del curatore.

L'esigenza di nomina del delegato può dirsi propria dei fallimenti di notevole complessità, nei quali non è possibile la gestione di tutti gli aspetti da parte di una singola persona.

In ogni caso non sono delegabili gli adempimenti di cui agli artt. 89 (198 CCII), 92 (200 CCII), 95 (203 CCII), 97 (205 CCII) e 104 ter (213 CCII) l. fall. (attività di individuazione dei creditori, verifica dei crediti e stesura programma di liquidazione), trattandosi di attività che condizionano lo snodarsi della procedura e dunque di competenza esclusiva del curatore.

Pertanto, ove il curatore voglia avvalersi di un delegato dovrà specificare l'attività a questi demandata e le ragioni della delega.

L'istanza di liquidazione del compenso del delegato dovrà contenere:

- a) l'indicazione della data di nomina, delle ragioni della medesima, della durata e delle operazioni delegate;
- b) l'indicazione delle utilità derivate;
- c) il parere del curatore, con specificazione di attivo complessivo realizzato, del passivo accertato;
- d) nell'ipotesi di delegato alle operazioni di vendita, l'indicazione puntuale dei lotti e del valore di aggiudicazione.

Con riferimento a tale ultimo caso, ossia con riguardo **alla liquidazione del compenso spettante ai delegati, quali il notaio ed i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c., cui può essere delegata la vendita immobiliare ovvero il professionista cui il curatore, su autorizzazione del giudice delegato, può affidare alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo** viene usualmente applicata la disciplina del decreto del Ministero di giustizia 15 ottobre 2015 , n. 227 (*Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169 bis e 179 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile*) secondo cui al professionista delegato spetta il compenso in base all'attività svolta, che viene indicata suddividendo in quattro le fasi del processo di espropriazione immobiliare delegate al professionista *ex art. 591 bis c.p.c.*: 1. fase che inizia con il conferimento incarico e sino alla redazione dell'avviso di vendita; 2. fase dalla redazione dell'avviso vendita e sino

all'aggiudicazione o assegnazione; 3. fase di trasferimento della proprietà; 4. fase distribuzione della somma ricavata. Il nuovo decreto ministeriale affida al Giudice dell'esecuzione un'ampia discrezionalità nella liquidazione del compenso. Il semplice calcolo aritmetico che occorre operare per la determinazione del compenso, in base alle attività svolte e al prezzo di aggiudicazione (o di assegnazione) prevede che quando le attività di cui ai numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, il compenso possa essere liquidato per ciascun lotto (in presenza di giusti motivi). Inoltre, il compenso relativo all'attività di cui al numero 4) può essere moltiplicato quando la distribuzione ha ad oggetto somme riferibili a più debitori. Inoltre, in sede di liquidazione il giudice può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato al delegato alla vendita in misura non superiore al sessanta per cento, tenuto conto della complessità delle attività svolte. Al professionista delegato spetta inoltre un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al dieci per cento dell'importo del compenso determinato in base alle attività svolte, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il decreto prevede infine una clausola di salvaguardia: *"in ogni caso l'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali liquidato"* non può essere superiore al 40 % del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione. Il decreto ministeriale stabilisce, inoltre, il compenso nel caso in cui il processo esecutivo è definito senza che il bene sia aggiudicato o assegnato, ossia i casi di estinzione della procedura prima della vendita. In tale caso, ai fini della liquidazione del compenso, si tiene conto del prezzo previsto per l'ultimo esperimento di vendita ovvero, in mancanza, del valore di stima.

2.2) Il coadiutore

Dalla figura del delegato va distinta quella del **coadiutore** contemplata dal comma 2 dell'art. 32 l. fall./129 CCII.

Il coadiutore è colui che attende a compiti che richiedono il possesso di conoscenze di ordine tecnico ovvero colui che è incaricato di accudire ad un particolare settore o a determinati aspetti dell'intera procedura concorsuale. Anche in questo caso la potestà di nomina spetta al curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori (o del giudice delegato in ipotesi di mancata costituzione dell'organo) dietro rigorosa verifica dell'opportunità, della convenienza della nomina di siffatto ausiliario, tenuto conto delle doverose e specifiche competenze del curatore e del fatto che il relativo compenso è destinato a gravare in prededuzione sulla procedura. La liquidazione del compenso spettante al coadiutore è operata, su proposta del curatore, dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 25, primo comma, n. 4), l.fall. e dell'art. 129 CCI.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 28 l.f., aggiunto dal d.lgs. 54/2018, anche al coadiutore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Non possono, quindi, assumere l'ufficio di coadiutore coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (intendendosi per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali).

Del pari non possono assumere l'ufficio di coadiutore coloro che sono legati da rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità con i curatori. In caso di nomina di coadiutore, quest'ultimo redige la dichiarazione disciplinata ai commi 1 e 2 dell'art. 35.1 e la consegna al curatore entro due giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso, prima di dare inizio alla sua attività. Il curatore entro i due giorni successivi provvede a depositare nel fascicolo telematico la dichiarazione del coadiutore. Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla dichiarazione emerge la sussistenza di una causa di incompatibilità, il curatore non può avvalersi del coadiutore nominato.

Anche per i **coadiutori**, il Tribunale concordano nel fissare un tetto massimo di incarichi. Non potranno essere conferiti più di 3 incarichi all'anno per il medesimo coadiutore e non più di un solo incarico per la medesima procedura.

Ove tali criteri non saranno rispettati, il Tribunale valuterà il comportamento del curatore ai sensi dell'art. 37 l. fall.

La liquidazione del compenso e modalità di presentazione dell'istanza di liquidazione.

Nel depositare l'istanza di liquidazione del compenso del coadiutore, dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

- a) data di nomina, delle attività svolte, del periodo di riferimento;
- b) parere del curatore, che dettagli sulle norme e sui parametri applicabili per la relativa determinazione, sulle disponibilità della massa, sull'attivo ricavato, sul passivo accertato e sui debiti in prededuzione maturati o prevedibili;
- c) nell'ipotesi di liquidazione del compenso dell'esperto stimatore degli immobili venga tenuto distinto il valore della stima (sulla base del quale viene liquidato l'acconto) e il valore di aggiudicazione (in relazione a cui viene liquidato il saldo), giusto disposto dell'art. 216 co.1 CCI;
- d) siano pagate solo previa rigorosa verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 111 *bis* l.fall (art. 222 co.3 CCI).

L'istanza sarà indirizzata al curatore che provvederà a depositarla nel fascicolo telematico.

Nella istanza di liquidazione del compenso, il coadiutore si atterrà ai parametri previsti per la determinazione del compenso spettante ai periti e consulenti tecnici secondo i D.P.R. n. 115/2002 e D.M. 30.05.2002 (cfr. Cass. 101143/2011 secondo cui il compenso del coadiutore va determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici e non in base alla tariffa professionale che andrebbe piuttosto applicata ove sia stipulato un vero e proprio contratto d'opera professionale).

In particolare:

con riferimento alle attività di redazione del bilancio, la redazione della dichiarazione Iva all'apertura del fallimento, la dichiarazione dei redditi Unico, la tenuta della contabilità ed i vari adempimenti fiscali inerenti alla procedura, ossia attività proprie dell'ufficio del curatore, la liquidazione del compenso al coadiutore verrà effettuata secondo un criterio a tempo (vacazioni) che consente il rispetto del principio della proporzionalità del compenso liquidato al coadiutore rispetto a quello del curatore fallimentare (cfr. Cass. n. 27629/2017). L'unicità dell'incarico comporta che la prima vacanza sarà pari ad e 14,68 mentre quelle successive dovranno essere determinate in € 8,15. Per ogni giorno non sono consentite più di quattro vacanze. Al compenso sarà aggiunto un rimborso spese fisse e generali pari al 5%. Pertanto, nella redazione dell'istanza di liquidazione, il coadiutore dovrà indicare analiticamente l'attività espletata e le vacanze complessive dal momento di inizio dell'attività al termine della stessa.

Con riferimento all'attività di verifica del bilancio, l'art. 2 D.M. n. 30.05.2002 troverà applicazione solo ove si tratti di ricostruire bilanci inattendibili ovvero allorché il consulente debba accertare il reale attivo e passivo della società o la perdita societaria in relazione ad uno o più esercizi, qualora tale accertamento sia propedeutico all'esercizio dell'azione di responsabilità.

Con riferimento all'attività di invio di dichiarazioni IVA/modello UNICO, il compenso, tenuto conto del compenso finale del curatore, verrà liquidato secondo vacanze.

La predisposizione del progetto di stato passivo è compito esclusivo del curatore, che non può delegare tale attività ad altri soggetti. Eventuali pareri forniti per gli aspetti tributari, fiscali o giuslavoristici saranno riconosciuti al coadiutore (tenuto conto del compenso liquidato al curatore) secondo il d.m. 30.05.2002 e tenuto conto della serialità della questione o della complessità della stessa.

Il compenso sarà corrisposto al coadiutore in sede di riparto. Nel caso in cui l'attivo non sia sufficiente al soddisfacimento per intero dei creditori (anche di quelli prededucibili) la liquidazione del delegato e del coadiutore dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 111 bis l. fall. e dunque pro quota e per grado.

Per l'attività di difesa in commissione tributaria, il compenso del coadiutore verrà liquidato sulla base del D.M. n. 140/2012.

Nell'ipotesi di fallimenti incapienti, il compenso del coadiutore, unitamente a quello del curatore sarà posto tra le spese anticipate dall'Erario, previa attestazione di assenza di fondi da parte del curatore e ammissione al patrocinio a spese dello stato della procedura da parte del GD.

Tanto in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 174/2006 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 D.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non aveva contemplato il curatore tra gli ausiliari del giudice, al quale va riconosciuto con anticipo a carico dell'Erario il compenso e il rimborso spese) e dell'art. 32 l. fall. (129 CCII) che impone di tenere conto del compenso del coadiutore nella liquidazione del compenso del curatore.

3) La nomina e il compenso dei Commissari Giudiziali

Ai sensi dell'art. 163 l. fall. (ora 40 e ss. CCII) la nomina del Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo è effettuata dal Tribunale in osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 28 (ora 356/358 CCII) e 29 l. fall. (ora 126 CCII), oggetto di separate linee guida cui si rimanda.

Il relativo incarico, pertanto, verrà conferito ai professionisti che abbiano i requisiti indicati nelle norme indicate e che non incorrano nei divieti richiamati.

Opera inoltre anche con riferimento ai Commissari Giudiziali il divieto di nomina dei professionisti ove abbiano legami di parentela o di affinità ovvero di stabile frequentazione con i giudici della sezione fallimentare.

Del pari la nomina di periti o di professionisti da parte dei Commissari Giudiziali dovrà avvenire nel rispetto delle linee guida emanate per i curatori e pubblicate sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 8.02.2021.

In particolare, il Commissario dovrà indicare le ragioni sottese alla scelta del professionista indicato, l'esistenza di vincoli associativi o la condivisione dello studio professionale, astenendosi da nomine che possano far ritenere operanti accordi per lo scambio incrociato di incarichi oltre che da nomine di congiunti o affini fino al IV grado.

In analogia a quanto previsto per i Curatori Fallimentari anche i commissari Giudiziali avranno cura di comunicare l'accettazione dell'incarico entro due giorni dalla comunicazione, pena la loro sostituzione.

Con l'accettazione dell'incarico il C.G. avrà cura di specificare di non trovarsi in alcuna

delle situazioni di incompatibilità previste dal legislatore.

Per ragioni di opportunità, nell'ipotesi in cui la procedura concordataria si converta in fallimento il Tribunale procederà alla nomina quale curatore di soggetto diverso da quello che ha rivestito l'incarico di Commissario Giudiziale.

Tale scelta si rende opportuna al fine di evitare che in sede di esame del Compenso del C.G. nel corso dell'udienza di verifica debba nominarsi un curatore speciale, stante il conflitto di interessi con la posizione di C.F. che lo stesso dovesse rivestire.

Al fine di garantire che la nomina dei Commissari avvenga secondo un criterio di trasparenza e di rotazione, ciascuno di essi non potrà ricevere più di n. 2 incarichi in ciascun anno solare.

È fatto obbligo ai Commissari di comunicare al Tribunale entro il termine di 15 giorni l'avvio nei propri confronti di eventuali azioni di responsabilità o di azioni disciplinari da parte dei propri Ordini di appartenenza nonché eventuali provvedimenti di cancellazione dai relativi albi. Tali azioni così come le cancellazioni dagli albi saranno valutate dal Tribunale ai fini dell'attribuzione degli incarichi e al fine dell'eventuale revoca di quelli già attribuiti.

Nell'ipotesi in cui pervenga al Tribunale un ricorso di concordato in bianco e si proceda alla nomina di un Pre-commissario, il compenso di questi, ove il concordato non venga omologato o si arresti nella fase precedente l'apertura (per rinuncia della società o per inammissibilità del ricorso ex art. 162 l. fall.) verrà liquidato dal Tribunale, tenendo conto dell'attivo indicato dal debitore e del passivo dichiarato nella misura pari al 20% di quanto spetterebbe, applicando i criteri di cui al d.m. n. 30 del 2012), avuto riguardo alla complessità dell'incarico ed alla attività complessivamente prestata. Ciò in quanto nella fase anteriore al deposito della proposta e del piano di concordato, l'attività del pre-commissario è di contenuto diverso a quella del Commissario Giudiziale, in quanto il primo non procede alla relazione preliminare ed alle verifiche prodromiche all'adunanza, alla redazione dell'inventario ed all'espletamento di compiti di vigilanza che si protraggono durante tutta la fase che segue l'omologazione e precede il completamento della liquidazione.

Il compenso del Commissario Giudiziale è liquidato facendo applicazione in via analogica dell'art. 39 l. fall. (art. 92 e 137 CCII) e dunque con riferimento all'attivo concordatario e al passivo indicato. Tuttavia, sebbene l'art. 5 del D.M. n. 570/1992 aggiornato al D.M. 30/2012 preveda che al Commissario spetta il compenso anche per l'opera prestata successivamente alla fase di omologa, *determinati secondo quanto previsto al comma 1 ovvero con le percentuali di cui all'art. 1 sull'attivo della liquidazione, nei casi di cessione dei beni previsti dall'art. 182 del regio decreto n. 267/1942*", le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato la legittimità della disapplicazione dell'art. 5 comma 2 del D.M. n. 570, disponendo che *al commissario non*

possono riconoscersi i compensi aggiuntivi previsti dal cennato comma 2 dell'art. 5 del d.m. n. 570 del 1992 per l'attività di controllo della liquidazione (nel concordato con cessione dei beni), ovvero di adempimento del concordato (in quello con garanzia, o misto), sicché al predetto organo, previa disapplicazione della norma in parola (per violazione dell'art. 3 della Carta fondamentale), va riconosciuto un unico compenso relativo all'intera durata della procedura e commisurato ai parametri stabiliti dal medesimo primo comma dell'art. 5 del citato d.m. n. 570 del 1992. (cfr. Cass. SS.UU. 26/05/1997, n. 4670), mentre resta illegittima una integrale disapplicazione dei detti parametri da parte del giudice (Cass. 28/03/2000, n. 3691).

Tale pronuncia è stata recepita dal d.m. 30/2012 il quale dispone, al primo comma dell'art. 5, che nel concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione dei beni, spetta al commissario giudiziale "anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e di cui all'articolo 1, comma 2, sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

Resta fermo il principio generale per il quale il Tribunale nella liquidazione del compenso spettante al Commissario Giudiziale terrà conto dell'opera in concreto svolta, dell'importanza della procedura e della consistenza dei singoli risultati.

Eventuali acconti potranno essere richiesti dal C.G. solo dopo l'omologa del concordato e con specifica indicazione delle ragioni e dell'attività svolta.

Nella istanza di liquidazione del compenso finale, il Commissario Giudiziale avrà cura di indicare analiticamente l'attività svolta, i risultati conseguiti, l'attivo e il passivo risultanti dall'inventario ai sensi dell'art. 172 l. fall. e l'attivo realizzato in esecuzione del concordato.

Ove il concordato preveda una cessione di beni e venga nominato il Liquidatore Giudiziale, il compenso a questi spettante sarà parametrato al compenso spettante al Curatore ma con l'adozione di un correttivo, stante la minore attività svolta.

In particolare, la componente parametrata all'attivo sarà rapportata unicamente la parte di attivo liquidata dal Liquidatore, mentre quella calcolata sul passivo, avrà ad oggetto convenzionalmente solo la metà del passivo concordatario.

Anche al Liquidatore potrà essere riconosciuto un acconto sul compenso, ma solo in presenza di giustificate ragioni e dopo l'avvenuta effettuazione di riparti.

4) Modalità di presentazione dell'istanza di liquidazione del compenso del legale della procedura.

L'art. 25 n. 4 l.fall. ora art. 123 co. 1 lett. d) CCI, dispone che il Giudice delegato liquida i compensi delle persone la cui opera è stata richiesta dal curatore nell'interesse della procedura. In tale ambito si collocano avvocati e difensori, nominati appunto dal curatore².

Va premesso che, ove il fallimento sia stato ammesso al gratuito patrocinio ex art. 144 TUSG, in caso di persistente assenza di fondi nella procedura, la liquidazione va richiesta al Giudice della causa (art. 83 DPR n. 115/2002), in quanto Giudice che procede.

In nessun caso il curatore potrà limitarsi ad un'affermazione apodittica circa la congruità della richiesta rispetto alla qualità e quantità della prestazione resa o rimettersi alla valutazione discrezionale del GD.

Alle istanze di liquidazione del legale della procedura dovranno essere allegati: 1) il parere del curatore sull'attività espletata, sull'esito favorevole o sfavorevole rispetto agli interessi della procedura, sulla durata dell'incarico e sulla tempestività del suo svolgimento; 2) il proforma del professionista; 3) i documenti e/o gli atti giudiziari da cui si evinca l'attività difensiva espletata; 4) i provvedimenti giudiziari emessi in conseguenza dell'attività svolta.

Il curatore, ove richieda unitamente alla liquidazione del compenso del professionista anche l'autorizzazione al relativo pagamento, avrà cura di specificare la sussistenza di attivo sufficiente al pagamento di tutti i crediti prededucibili ex art. 111 bis l.f., ai fini dell'eventuale diniego da parte del GD.

Le istanze dovranno rispettare i vincoli di legge nella concessione degli acconti e

² Per quanto riguarda l'attività dei primi, è noto che, ai sensi del d.m. 55/14, e in caso di attività compiuta successivamente al 23.10.2022 ai sensi del D.M. n. 147/2022: "a) l'applicazione dei parametri ivi dettati per i compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2; b) che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento".

Per gli altri professionisti il d.m. 140/12 prevede che "1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosezioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa".

nell'autorizzazione al pagamento della prededuzione fuori dai piani di riparto. Ferma, inoltre, la valutazione della liquidazione del compenso da parte del giudice delegato, il curatore procederà ad acquisire un preventivo di spesa da parte del professionista che intende nominare.

5) Conferimento dell'incarico a periti e relative istanze di liquidazione.

Le prescrizioni impartite dal Tribunale in precedenza in tema di conferimento degli incarichi ai legali in termini di trasparenza e rotatività, nonché in ordine al contenuto e alla documentazione da allegare all'istanza di liquidazione, sono vevoli anche con riferimento ai periti della procedura.

Si specifica che la proposta di compenso del professionista dovrà fare specifico riferimento alle voci contenute nelle tabelle di cui al d.m. 30 maggio 2002, allegato al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, con applicazione solo residuale della tariffa a vacanze (art. 1 del predetto decreto).

Si invitano i curatori ad attenersi alle prescrizioni che precedono ai fini di una sollecita e trasparente gestione delle procedure.

Al Direttore della Terza Sezione perché ne curi l'attuazione e la comunicazione:

al personale della cancelleria,

a tutti i curatori/commissari liquidatori/commissari giudiziali in carica ed a coloro che hanno dato la disponibilità a ricevere incarichi.

all'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. ed all'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta per la cortese diffusione presso i propri iscritti.

Santa Maria Capua Vetere, 17.11.22

Il Presidente di Sezione

Dr. Enrico Quaranta

I Magistrati della Sezione

Dr.ssa Valeria Castaldo

Dr.ssa Marta Sodano

Dr.ssa Simona Di Rauso

Dr.ssa Elisabetta Bernardel

Allegati:

-Modello istanza di liquidazione del compenso curatore

-Modello istanza di liquidazione delegato e coadiutore

Avv...../dott.Via... (indicazione studio professionale
facoltativa)

ISTANZA n.(LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO)

TRIBUNALE DI *****

SEZIONE *****

Fallimento/Liquidazione giudiziale (denominazione ***** per esteso)

R.G. ****. N. _____ Curatore avv./dott.

Giudice delegato: dott. _____

Il sottoscritto Curatore, premesso che:

- a) È stata completata la liquidazione dell'attivo;
- b) Il rendiconto di gestione è stato approvato il _____;
- c) Nell'ipotesi di avvicendamento di curatori:
 - 1) Il rendiconto del precedente curatore dott./ avv. _____ è stato approvato il _____;
 - 2) Il precedente curatore ha percepito acconti pari a _____;
- d) Il passivo accertato (comprensivo di credito privilegiato e chirografario) è pari a _____;
- e) L'attivo liquidato è pari a _____;
- f) L'attivo attualmente in cassa ammonta a euro _____;
- g) Sono stati corrisposti acconti in favore del curatore per complessivi euro _____ / non sono stati corrisposti acconti;
- h) La procedura si è avvalsa dei seguenti delegati *ex art.32 co.1 l.f./129 co.1 CCI* la cui liquidazione viene richiesta in uno alla presente:
 - 1) Dott./Avv. _____
 - importo richiesto _____;
 - parere del curatore: _____;
 - data autorizzazione del c.d.c. (o del G.D. *ex art.41 co.4 l.f./140 co. 4 CCI*) _____;
 - 2) Dott./Avv. _____

- importo richiesto _____;
- parere del curatore: _____;
- data autorizzazione del c.d.c. (o del G.D. *ex art.41 co.4 lf./140 co. 4 CCI*) _____;

3) Dott./Avv. _____

- importo richiesto _____;
- parere del curatore: _____;
- data autorizzazione del c.d.c. (o del G.D. *ex art.41 co.4 lf.*) _____;

i) La procedura si è avvalsa dei seguenti coadiutori *ex art.32 co.2 l.f./129 co.2 CCI* di cui si riporta la liquidazione già effettuata dal Giudice delegato (l'importo indicato è quello al netto degli accessori di legge complessivamente liquidato in favore del coadiutore all'esito dell'attività svolta nell'interesse della procedura e comprende, quindi, eventuali acconti e saldo):

1) Dott./Avv. _____ euro _____;

2) Dott./Avv. _____ euro _____;

3) Dott./Avv. _____ euro _____;

g) Il compenso spettante, tenuto conto dell'attivo e del passivo innanzi indicati, varia da:

- PASSIVO: minimo _____, medio _____, massimo _____;

- ATTIVO: minimo _____, medio _____, massimo _____.

CHIEDE

Che il Collegio voglia liquidare il compenso finale.

Luogo, data

Firma

